

COMUNE DI MANDURIA

Ordinanza 17 aprile 2018, n. 63

Indennità di esproprio.

Oggetto: Deposito presso il M.E.F. delle somme spettanti, quali indennità di esproprio, ai Sigg.ri Dimitri Saverio, Dimitri Cosima e Dimitri Antonio

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 5 settembre 1988, veniva approvato il progetto per la realizzazione del Parco Archeologico delle Mura Messapiche e successivamente, con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 20 gennaio 1992, tale opera veniva dichiarata di pubblica utilità e veniva disposto l'esproprio degli immobili descritti nell'elenco e nel piano particellare;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 25 ottobre 1996, venivano approvati i progetti del Parco Archeologico per vari settori funzionali, nonché i progetti esecutivi per il centro di lettura, per il parcheggio di servizio con il recupero ambientale delle aree adiacenti e per l'illuminazione;
- che con decreto sindacale n. 1 del 18 marzo 1998, si disponeva l'occupazione temporanea ed urgente dei suoli di proprietà dei sigg.ri Dimitri Saverio, Dimitri Cosima e Dimitri Antonio (in qualità di eredi del sig. Dimitri Leonardo), cui seguiva in data 23 aprile 1998 l'immissione in possesso per le particelle 1352 (in parte), 1353, 1354, 1360 e 1361 riportate in Catasto alla partita 12286- Fg. 49/4;
- che con successivo decreto sindacale n. 1/UTC del 18 novembre 1998 si disponeva una ulteriore occupazione temporanea ed urgente, cui seguiva in data 20 dicembre 1998, l'immissione in possesso per la particella 89 e per parte (mq. 192) della particella 1352, stesso Foglio catastale e stessi proprietari del punto precedente;
- che in entrambi i provvedimenti di occupazione di urgenza l'indennità provvisoria di espropriazione veniva indicata in £. 6.000 al metro quadro e con decreto sindacale n. 3/UTC sub 10 del 25 gennaio 2000, il Comune di Manduria disponeva l'espropriazione in suo favore degli immobili suindicati di proprietà dei sigg.ri Dimitri sopraccitati;
- che tale proprietà era riportata nel vigente P.R.G. quale "zona archeologica" relativamente alle particelle 1360, 1361 e 89 e per parte delle particelle 1352 e 1354, mentre era tipizzata come "zona autostazione" per la particella 1353, per mq. 112 della particella 1352 e per mq. 12 della particella 1354;
- che con atto di citazione notificato il 23-24 febbraio 2000 i proprietari deducevano l'illegittimità dell'indennità di esproprio come sopra determinata, evidenziando che i terreni che ricadevano in "zona autostazione" erano edificabili a tutti gli effetti, con valore pari a £. 200.000 al mq. e che le particelle ricadenti in "zona archeologica" dovevano essere stimate sulla base del valore agricolo medio moltiplicato per 5 volte, con valore quindi pari a £. 20.000 al mq.;
- che il comune di Manduria si costituiva con memoria depositata il 27 aprile 2000 ed anche il Ministero convenuto si costituiva con memoria depositata il 2 maggio 2000;
- che con sentenza n. 954/2013 del 10 dicembre 2013, depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2013, la Corte di Appello di Lecce, pronunciandosi limitatamente alla p.lla n. 89 di mq. 589 ed a parte della p.lla 1352 di mq. 192, accolse la domanda di opposizione alla stima proposta dai sigg.ri Dimitri Saverio, Dimitri Cosima e Dimitri Antonio, ordinando al Comune di Manduria il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, in favore dei proprietari dei suoli per cui è causa, della somma pari alla differenza tra l'importo di 21.789,25 e quella già depositata (mq. 781 (589+192) x € . 3.041,28) dal comune espropriante, pari ad € . 18.747,97, oltre interessi legali dal 25 gennaio 2000 e fino alla data di deposito, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in € . 5.400,00 oltre Iva e cap e delle spese di CTU;
- che la pretesa degli attori-opponenti sigg.ri Dimitri Saverio, Dimitri Cosima e Dimitri Antonio, è risultata ridimensionata ed accolta solo in parte, visto che la somma richiesta per le suddette particelle ammontava ad € . 57 .875,36, oltre le spese ed accessori;
- che la Corte di Appello di Lecce ritenne di non dover decidere riguardo la stima delle altre particelle, essendo stata disposta la sospensione del processo e poiché i sigg.ri Dimitri Saverio, Dimitri Cosima e Dimitri Antonio non avevano chiesto l'archiviazione;

-che per quanto sopra riportato, si rendeva necessario procedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma complessiva di €. 25.428,21, riveniente con la sottrazione all'importo di €. 21.789,25 della somma di €. 3.041,28 (mq. 781 x €. 3,894), già depositata dal comune di Manduria in data 25 gennaio 2000 e sommando €. 6.681,21, ossia gli interessi legali dal 25 gennaio 2000 alla data del 23 aprile 2014, somma che non trovando copertura sui capitoli comunali preposti transitò come debito fuori bilancio;

Considerato

che per quanto sopra riportato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 05.08.2014, fu riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194, c. 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, finalizzato al deposito presso il M.E.F. (Ministero dell'economia e delle finanze- ragioneria Territoriale dello Stato di BARI), in favore dei proprietari dei suoli di seguito indicati:

- DIMITRI SAVERIO, nato a Manduria il 17/02/1922 cod. fisc. DMTSVR22B17E882J;
- DIMITRI COSIMA, nata a Manduria il 08/04/1928 cod. fisc. DMTCSM28D48E882I;
- DIMITRI ANTONIO nato a Manduria il 06/06/1922 cod. fisc. DMTNTN32H06E882U

nella misura complessiva di €. **25.428,21**, riveniente con la sottrazione all'importo di €. 21.789,25 della somma di €. 3.041,28 (mq. 781 x €. 3,894), già depositata dal comune di Manduria in data 25 gennaio 2000 e sommando €. 6.681,21, ossia gli interessi legali dal 25 gennaio 2000 alla data del 23 aprile 2014 in riferimento ai beni posti nel Comune di Manduria al foglio di mappa 49 particella 89 di mq 589 e particella 1352 per mq 192;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente procedimento, conforme alle risultanze istruttorie, è stato espletato nell'osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

ORDINA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di depositare presso il M.E.F. le somme spettanti, quali indennità di esproprio, alle ditte non concordatarie, secondo gli importi ed i beneficiari sotto riportati:
Ditta:
 - DIMITRI SAVERIO, nato a Manduria il 17/02/1922 cod. fisc. DMTSVR22B17E882J;
 - DIMITRI COSIMA, nata a Manduria il 08/04/1928 cod. fisc. DMTCSM28D48E882I;
 - DIMITRI ANTONIO nato a Manduria il 06/06/1922 cod. fisc. DMTNTN32H06E882Uin riferimento ai beni posti nel Comune di Manduria al foglio di mappa 49 particella 89 di mq 589 e particella 1352 per mq 192 nella misura complessiva di €. 25.428,21;
3. che le indennità di espropriazione da erogare in favore degli aventi diritto sono soggette alla ritenuta fiscale del 20%, prevista dall'art. 11 della legge 413/91 di cui al D.M. n. 1444/1968.
4. che un estratto della presente Ordinanza dovrà essere pubblicato sul sito della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e delle disposizioni relative alla pubblicazione degli atti espropriativi, previste con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Manduria, nel cui territorio ricadono le aree espropriande.
5. Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle citate formalità di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
ING ORLANDO EMANUELE